



**AG 381**

*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D252/17

Roma, 16 gennaio 2017

*Signora Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

*Cordiali,*

Anna Finocchiaro



*Camera dei Deputati*  
ARRIVO 16 Gennaio 2017  
Prot: 2017/0000041/TN



On. Laura BOLDRINI  
Presidente della Camera dei deputati  
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI, IN RELAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI DISAGIO E AI SERVIZI STRUMENTALI, NONCHÉ POTENZIAMENTO DELLA CARTA DELLO STUDENTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA F), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, comma 2, lett. *m*) e lett. *n*) della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera *f*) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come integrato dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, espresso nella seduta del .....

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

*Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente*

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.

Art. 2

*(Servizi)*

1. Gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione al fine di perseguire lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:
  - a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
  - b) servizi di mensa;
  - c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;



- d) servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.

Art. 3  
(Beneficiari)

1. Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ferma restando la gratuità totale dell'accesso ai servizi qualora già prevista a legislazione vigente.

Art. 4  
(Tasse scolastiche)

1. Gli alunni e gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 5  
(Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità)

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per gli alunni e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Gli Enti locali assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico nei casi in cui risiedano ad una distanza superiore a quella massima prevista dalle norme tecniche di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 oppure nei casi in cui i tempi di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico siano superiori a quelli massimi previsti dalle medesime norme tecniche. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali interessati.
3. Nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello Studente di cui all'articolo 11, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.



Art. 6  
*(Servizi di mensa)*

1. Possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, servizi di mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Art. 7  
*(Libri di testo e strumenti didattici)*

1. A favore degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Per gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali per gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali.

Art. 8  
*(Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)*

1. Per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 9  
*(Borse di studio)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.



2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.
4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.

#### Articolo 10

##### *(Potenziamento della Carta dello Studente)*

1. La "IoStudio – La Carta dello Studente –", di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono evolute in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei Servizi.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### CAPO II

##### *Governance e accordi territoriali*

#### Art. 11

##### *(Conferenza nazionale per il diritto allo studio)*

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di



seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 281, un rappresentante per l'ANCI, uno per l'UPI, due rappresentanti per le associazioni dei genitori e degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, un rappresentante per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.
3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo.

#### Art. 12

##### *(Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio)*

1. I compiti della Conferenza sono:

- a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;
- b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
- c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.

#### Art. 13

##### *(Accordi territoriali)*

1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello Studente.

#### Art. 14

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare..*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* che delega il Governo a garantire l'effettività del diritto allo studio fino al completamento al percorso di istruzione secondaria di secondo grado.

La legge n. 107 del 2015 introduce importanti novità in materia di diritto allo studio. La promozione di un sistema di welfare studentesco fondato sull'uniformità territoriale dei servizi per il diritto allo studio rappresenta una “conquista” ed una premessa istituzionale indispensabile per garantire una scuola effettivamente aperta a tutti, al di là delle differenze regionali. Il processo che si intende avviare coinvolge la popolazione studentesca fino all'istruzione secondaria di secondo grado e riguarda temi concreti e promossi dalle associazioni studentesche e dalle famiglie come tasse scolastiche, libri di testo, misure contro gli abbandoni e servizi come la mensa e il trasporto.

Per supportare le azioni messe in atto a sostegno del diritto allo studio e monitorarne gli esiti è istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio.

Pertanto, lo schema di decreto scaturisce dall'esigenza primaria di rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti, anche adulti, delle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, come definito dall'articolo 1 della legge n. 10 marzo 2000, n. 62, nonché delle istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale.

Per perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti sono individuati i servizi prioritari per il supporto al diritto allo studio che possono essere erogati dagli Enti locali (servizi di trasporto e di mensa, servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, fornitura dei libri di testo) e i benefici di natura economica per gli alunni e gli studenti (esonero dalle tasse scolastiche, borse di studio).

Inoltre, lo schema di decreto, nell'ambito delle misure dirette a garantire l'effettività del diritto allo studio scolastico, prevede alcuni strumenti volti a potenziare la Carta, quale mezzo per garantire allo studente l'erogazione e la fruizione di agevolazioni nell'acquisto dei beni e servizi venduti ed erogati dai soggetti convenzionati. Tale strumento viene garantito a tutti gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti le scuole superiori, statali o paritarie, o le istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale.

Il presente schema di decreto stabilisce, infine, la possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di stipulare con soggetti pubblici o privati specifici accordi territoriali al fine di incrementare i benefici e le agevolazioni in materia di diritto allo studio.

Passando all'articolato, lo schema di decreto è costituito da **14** articoli suddivisi in due Capi.

Il **Capo I**, che comprende gli articoli da 1 a 10, definisce le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio e detta principi per il potenziamento della Carta ed il **Capo II**, che

annovera gli articoli rimanenti, detta norme sul sistema di *governance* in materia di diritto allo studio e sugli accordi per l'erogazione dei servizi sul territorio.

L'**articolo 1** specifica la *ratio* dell'intervento normativo e ne definisce l'ambito di applicazione.

L'**articolo 2** individua i servizi per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui gli Enti locali perseguono lo sviluppo al fine di favorirne la diffusione su tutto il territorio nazionale. Tali servizi sono specificatamente disciplinati dagli articoli successivi.

L'**articolo 3** specifica le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari dell'intervento normativo.

L'**articolo 4** incide sulla normativa relativa alle tasse scolastiche esonerando dal pagamento delle stesse gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado in modo graduale.

L'attuale normativa sull'obbligo scolastico, di cui all'art. 200 "Tasse scolastiche e casi di dispensa" del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, prevede che "*l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età*". L'art. 28 del decreto legislativo n. 226/2005 ha stabilito che "*a partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 (...) il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (...) ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003*" ed il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ribadisce che "*(...) resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*".

In particolare, il **comma 1** prevede che gli alunni e gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. La disposizione di cui al comma precedente si applica, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

L'**articolo 5**, al **comma 1**, prevede che sia incentivata, a favore degli studenti, la mobilità sostenibile (ad esempio "*iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti...*", articolo 5, comma 1, della legge 8 dicembre 2015, n. 221). In merito al trasporto scolastico, questo è già funzione spettante all'Ente locale nell'ambito delle funzioni di assistenza scolastica (artt. 42 e 45 del d.P.R. 616/1977).

Il **comma 2** prevede i limiti entro i quali gli Enti locali devono assicurare agli alunni delle scuole primarie il trasporto per il raggiungimento delle sedi di erogazione del servizio scolastico.

Il **comma 3** stabilisce che, in connessione con lo strumento della Carta, le Regioni e gli Enti locali possano prevedere convenzioni e benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di

istruzione e formazione di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.

L'**articolo 6** prevede che possono essere assicurati, a richiesta, i servizi di mensa agli alunni delle scuole primarie.

La mensa scolastica rientra nel novero delle funzioni spettanti agli Enti locali nell'ambito delle funzioni di assistenza scolastica. Il protocollo d'intesa Ministero della pubblica istruzione- Associazioni degli enti locali e sindacati sulle funzioni ATA, siglato in data 13 settembre 2001, ribadisce compiti e funzioni fra ente locale ed istituzioni scolastiche ed, in particolare, che *"gli oneri finanziari faranno carico all'Ente Locale"*.

Lo schema di decreto prevede che tali servizi possono essere erogati gratuitamente o a titolo oneroso. In tale ultimo caso il pagamento copre parte del costo complessivo dei medesimi. Tali servizi **possono essere assicurati** nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 7** riordina quanto già previsto dalla normativa attuale sulla erogazione dei libri di testo. Infatti, i libri gratuiti alla scuola primaria sono disciplinati nell'art. 42 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fra i servizi di assistenza scolastica *"(...) concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari"*. Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 156 (Fornitura gratuita libri di testo), al comma 1 dispone che *"gli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1"*.

In particolare, il **comma 1** prevede che siano forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici agli alunni delle scuole primarie.

Il **comma 2** prevede che possa essere promossa la diffusione del comodato d'uso gratuito nell'ambito dei servizi di fornitura dei libri di testo e dei sussidi digitali per gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado.

L'**articolo 8, comma 1**, prevede l'attivazione di servizi e di strumenti didattici necessari a garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti ricoverati in strutture sanitarie (ospedali, case di cura e riabilitazione) nonché per assicurare l'istruzione domiciliare.

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** stabilisce i limiti di organico ed assunzionali entro i quali sono garantiti i servizi di cui al comma 1.

L'**articolo 9, comma 1**, stabilisce quale misura atta a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per l'acquisto di determinati beni e servizi (libri di testo, mobilità, trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale).

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che i contributi di cui al comma 1 sino esenti dall'imposizione fiscale e che siano erogati tramite la Carta.

Il **comma 4** definisce che l'ammontare di ogni borsa di studio di cui al comma 1 sia determinato con specifico decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il **comma 5** stabilisce che l'accesso alle borse di studio di cui al comma 1 sia garantito agli studenti appartenenti a nuclei familiari che abbiano un valore ISEE inferiore alla soglia determinata annualmente con il decreto di cui al comma 4.

L'**articolo 10, al comma 1**, definisce le caratteristiche e le finalità della Carta.

Il **comma 2** stabilisce i soggetti beneficiari della Carta.

Il **comma 3** prevede la possibilità di associare alla Carta un borsellino elettronico configurandola in tal modo come una carta di debito.

Il **comma 4** prevede che il profilo e le attuali credenziali d'accesso dello studente sul portale loStudio saranno evoluti in identità digitale.

Il **comma 5** rinvia ad uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la definizione di alcuni aspetti di dettaglio concernenti la funzionalità della Carta quali ad esempio i criteri e le modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di *voucher*.

L'**articolo 11, al comma 1**, prevede che sia istituita, presso il MIUR, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio e ne definisce la composizione.

Il **comma 2** stabilisce che nomina dei componenti della Conferenza avvenga con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre il comma 3 prevede che la stessa sia convocata almeno una volta l'anno.

L'**articolo 12** definisce i compiti della Conferenza di cui all'articolo 11.

L'**articolo 13, al comma 1**, stabilisce che possano essere stipulati accordi tra gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e i soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale a favore dei titolari della Carta.

Il **comma 2** prevede che l'erogazione e la fruizione di tutti i benefici di cui al presente decreto nonché degli ulteriori benefici a livello territoriale possano avvenire anche per il tramite della Carta.

L'**articolo 14** stabilisce la clausola generale di invarianza finanziaria delle disposizioni dello schema di decreto.

## RELAZIONE TECNICA

### **Articolo 1 - (Oggetto e finalità)**

La norma introduce le finalità e gli obiettivi generali, al fine di perseguire l'effettività del diritto allo studio a tutti gli alunni e gli studenti, nel sistema di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado:

il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione ed individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente

La norma ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

### **Articolo 2 - (Servizi)**

Gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane, e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Tali servizi comprendono l'esonero totale o parziale dalle tasse scolastiche, i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, i servizi di mensa e/o altri interventi sostitutivi, la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, ivi compresa l'istituzione di servizi di comodato d'uso, i supporti e servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare e le borse di studio.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 3 - (Individuazione dei beneficiari)**

Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli Enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, possono prevedere la gratuità totale dell'accesso ai servizi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 4 - (Tasse scolastiche e casi di esonero totale e parziale)**

Il comma 1 prevede l'esonero totale dalle tasse scolastiche fino al terzo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, come già previsto a legislazione vigente dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 226 del 2005 " e a partire dall'anno 2018 – 2019 l'esonero per il quarto anno e dal 2019 – 2020 anche al quinto anno. La spesa complessiva pari ad euro 30 milioni, di cui euro 10,4 milioni per l'anno 2018 ed euro 29,7 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 202 della L. n. 107/2015.



Tabella relativa al numero degli alunni frequentanti:

*Tab. 6 - Alunni per indirizzo di studio e anno di corso - Scuola secondaria di II grado statale\_A.S. 2016/2017*

Indirizzi di Studio	Anno di corso					Totale
	1°anno	2° anno	3° anno	4°anno	5°anno	
Liceo classico	31.919	29.315	29.182	28.228	29.538	148.182
Liceo linguistico	49.322	47.637	44.249	38.703	32.895	212.806
Liceo scientifico	81.025	76.347	77.244	75.481	75.335	385.432
Liceo scientifico - opzione scienze applicate	39.988	35.279	32.529	28.717	24.927	161.440
Liceo scientifico - sezione sportiva	5.305	4.434	2.991	-	-	12.730
Liceo delle scienze umane	29.230	27.157	25.214	22.838	22.268	126.707
Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale	13.198	12.408	12.345	11.000	9.892	58.843
Liceo musicale e coreutico	4.259	3.941	3.258	2.596	1.929	15.983
Liceo artistico	25.767	23.953	23.694	21.744	19.816	114.974
Licei Europei/Internazionali	2.590	2.573	2.240	1.983	1.736	11.122
<b>Totale Licei</b>	<b>282.603</b>	<b>263.044</b>	<b>252.946</b>	<b>231.290</b>	<b>218.336</b>	<b>1.248.219</b>
Istituto Tecnico - settore economico	73.315	70.539	73.059	67.922	65.184	350.019
Istituto Tecnico - settore tecnologico	116.135	101.189	96.858	88.115	79.423	481.720
<b>Totale Istituti Tecnici</b>	<b>189.450</b>	<b>171.728</b>	<b>169.917</b>	<b>156.037</b>	<b>144.607</b>	<b>831.739</b>
Istituto Professionale - settore industria e artigianato	27.062	25.337	25.039	24.924	22.735	125.097
Istituto Professionale - settore servizi	95.327	90.691	86.893	79.796	68.912	421.619
<b>Totale Istituti Professionali</b>	<b>122.389</b>	<b>116.028</b>	<b>111.932</b>	<b>104.720</b>	<b>91.647</b>	<b>546.716</b>
<b>Totale</b>	<b>594.442</b>	<b>550.800</b>	<b>534.795</b>	<b>492.047</b>	<b>454.590</b>	<b>2.626.674</b>

L'onere è così valutato:



alunni	IV ANNO 492.047	V ANNO 464.690
Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento del 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Eraio. L'importo è di 6,04 euro.	2.971.964	
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e L'importo è di 15,13 euro.	7.444.671	6.877.947
Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di Idoneità, Integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.		5.495.993
Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 16,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.		6.877.947
	10.416.636	19.261.887
<b>totale complessivo</b>		<b>29.668.521</b>

#### **Articolo 5 - (Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità)**

Gli Enti locali assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali interessati.

Si rappresenta, tra l'altro, che il Testo Unico sugli Enti Locali (dPR n. 616 del 1977), dispone, all'articolo 45, che le funzioni di assistenza scolastica, tra cui rientra anche lo scuolabus, sono attribuite alla competenza degli Enti Locali, che vi provvedono con le proprie risorse.

Per quanto sopra, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello Studente di cui all'articolo 11, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.

#### **Articolo 6 - (Servizi di mensa)**

Possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, servizi di mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.

I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati. Al riguardo, nel bilancio Miur sono iscritti i capitoli nn. 1179, 1183 e 1188 denominati "Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica" con uno stanziamento complessivo di euro 62,78 milioni che annualmente sono trasferiti ai Comuni in qualità di contributo per la mensa scolastica statale.

#### **Articolo 7 - (Fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi)**

Si prevede, al comma 1, la fornitura gratuita per gli alunni delle scuole primarie dei libri di testo e/o degli altri strumenti didattici. Già a legislazione vigente, l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede: "1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1." Resta fermo quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di fornitura gratuita dei libri di testo. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 12 maggio 2016, n. 90 il fondo precedentemente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno è confluito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 2043 "somma occorrente per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore", con uno stanziamento a regime di euro 103 milioni.

Al comma 2, si stabilisce che per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, le istituzioni



scolastiche promuovono servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali per gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali.

**Articolo 8 - (Servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare)**

Si prevede l'attivazione di supporti e servizi telematici per gli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare. Per tali finalità si autorizza la spesa di euro 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2017. Al maggiore onere si provvede mediante riduzione del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997.

Al comma 3, si prevede che i servizi per gli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Articolo 9 - (Borse di Studio)**

Si prevede che al fine di ridurre fenomeni di dispersione scolastica, a decorrere dall'anno 2017 siano erogati contributi a favore degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per libri di testo, mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale in forma di borsa di studio. Tali contributi sono esenti da ogni imposizione fiscale. Si assegneranno i predetti contributi nel limite delle disponibilità di cui al fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, con uno stanziamento a decorrere dall'anno 2017 di euro 10 milioni.

A copertura di tale maggiore onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Articolo 10 - (Potenziamento della Carta dello Studente)**

attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale.

L'iniziativa "IoStudio - La Carta dello Studente" è realizzata in collaborazione con i maggiori soggetti istituzionali nazionali ed internazionali, le più importanti associazioni di categoria, nonché tutte le realtà pubbliche e private in grado di offrire beni e servizi per l'accesso alla cultura da parte dei giovani italiani, per dare vita alla prima rete inter-istituzionale di partenariato a sostegno del diritto allo studio di ogni studente. A partire dall'anno scolastico 2013/2014, la Carta è stata integrata con nuovi servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche come un borsellino elettronico. In particolare, si rappresenta che i contratti di servizio già in essere, stipulati per l'erogazione della Carta agli studenti della scuola, non sono onerosi, anzi è previsto che il gestore versi alle entrate dello Stato una somma, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 11 - (Conferenza nazionale per il diritto allo studio)**

Si prevede l'istituzione della Conferenza Nazionale per il Diritto allo Studio, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, un rappresentante per l'ANCI, due rappresentanti per le associazioni dei genitori e degli studenti di cui al D.P.R. 301/2001, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, un rappresentante per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 12 – (Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio)**

Sono indicati i compiti e le funzioni della Conferenza nazionale per il diritto allo studio.

La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 13 - (Accordi territoriali)**

Si prevede che i benefici previsti dal decreto legislativo, nonché tutte le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio possano essere erogati e fruiti anche attraverso la Carta dello Studente. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri.

**Articolo 14 - Clausola di Invarianza finanziaria**

E' prevista una specifica clausola di salvaguardia, pertanto dall'applicazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, commi 1 e 9, comma 2, non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1997, n. 106 ha avuto esito

+

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 GEN. 2017

